

**Condizioni contrattuali per
“l’assicurazione rischi catastrofali”**

NGUI24

versione 01/2025

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali (DIP danni e DIP Aggiuntivo Danni)

Indice

1.	Glossario.....	4
2.	Disposizioni generali relative all'assicurazione	7
2.1.	Definizione della contraenza.....	7
2.2.	Variazione della persona del Contraente	7
2.3.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto.....	7
2.4.	Riconoscimento (Buona fede)	7
2.5.	Aggravamento del rischio.....	8
2.6.	Diminuzione del rischio	8
2.7.	Altre assicurazioni.....	8
2.8.	Decorrenza della copertura assicurativa	8
2.9.	Durata del contratto	8
2.10.	Rinnovo tacito	9
2.11.	Disdetta alla scadenza	9
2.12.	Recesso in caso di sinistro.....	9
2.13.	Cessazione del rischio.....	9
2.14.	Modifiche dell'Assicurazione.....	9
2.15.	Premio e adeguamento del premio	9
2.16.	Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)	10
2.17.	Validità territoriale dell'assicurazione.....	10
2.18.	Trasloco, spostamento del contenuto assicurato	10
2.19.	Ispezione dei rischi assicurati	10
2.20.	Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.....	10
2.21.	Forma delle dichiarazioni.....	11
2.22.	Oneri fiscali.....	11
2.23.	Rinvio alle norme di legge	11
2.24.	Legge applicabile e foro competente	11
3.	Oggetto dell'assicurazione	11
3.1.	Danni assicurati.....	11
3.2.	Cose assicurate	11
3.2.1.	Immobilizzazioni	11
3.2.2.	Merci e scorte	11
3.2.3.	Beni di terzi.....	11
3.3.	Rischi assicurati.....	12
3.3.1.	Sisma	12
3.3.2.	Frana (colata detritica, frane in roccia/caduta massi)	12
3.3.3.	Inondazione	12
3.4.	Spese assicurate	12
3.4.1.	Spese per la diminuzione del danno	12
3.4.2.	Spese accessorie	12
3.5.	Valore assicurato.....	12
3.6.	Limite massimo di indennizzo	13
3.7.	Franchigia e scoperto	13

3.8.	Esclusioni	13
3.8.1.	Cose non assicurate	13
3.8.2.	Danni non assicurati per tutti i rischi	13
3.8.3.	Esclusioni specifiche al rischio Sisma	14
3.8.4.	Esclusioni specifiche al rischio Frana	14
3.8.5.	Esclusioni specifiche al rischio Inondazione	14
4.	Disposizioni relative al sinistro e all'indennizzo	15
4.1.	Obblighi in caso di sinistro.....	15
4.1.1.	Obbligo di salvataggio	15
4.1.2.	Obbligo di denuncia del sinistro	15
4.1.3.	Obbligo di consentire l'accertamento del danno	15
4.1.4.	Effetti giuridici in caso di violazione degli obblighi	15
4.2.	Osservanza delle disposizioni legislative.....	15
4.3.	Indennizzo.....	16
4.3.1.	Assicurazione al valore a nuovo	16
4.3.2.	Assicurazione a primo rischio.....	16
4.3.3.	Rimborso di spese assicurate	16
4.3.4.	Valore maggiorato dopo la riparazione.....	16
4.3.5.	Valore di parti residue.....	16
4.3.6.	Cose singole correlate	16
4.3.7.	Limite massimo di indennizzo	16
4.3.8.	Franchigie e scoperti	16
4.4.	Pagamento dell'indennizzo.....	17
4.5.	Anticipo sull'indennizzo.....	17
4.6.	Diritto di rivalsa	17
4.7.	Rinuncia alla rivalsa	17
4.8.	Sottoassicurazione (regola proporzionale).....	18
4.9.	Deroga alla proporzionale.....	18
4.10.	Liquidazione dei sinistri.....	18
4.11.	Procedura peritale	18
4.12.	Esagerazione dolosa del danno	18
5.	Limiti massimi di indennizzo e scoperti.....	19
5.1.	Tabella degli indennizzi per l'assicurazione a valore intero	19
5.2.	Tabella per gli indennizzi per l'assicurazione a primo rischio.....	19

1. Glossario

Alluvione	Vedi „inondazione“.
Assicurato	L'impresa, il cui interesse è tutelato tramite l'assicurazione e che a) ha sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia; e b) è tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile; e c) non è un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 2135 codice civile.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 1882 Codice Civile e/o la garanzia assicurativa prestata con il contratto di assicurazione.
Attrezzature industriali e commerciali	Le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (beni di cui all'articolo 2424 Codice Civile., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3).
Azienda	L'attività economica, artigianale, industriale o di servizi, svolta dal Contraente o dall'Assicurato presso la/e ubicazione/i indicata/e in Polizza.
C.C.	Codice Civile.
Colata detritica	La colata detritica consiste di terreno superficiale messi in movimento a seguito dell'effetto dell'acqua (precipitazioni atmosferiche). Le colate detritiche contengono terreno e acqua circa in egual misura.
Contraente	È la persona giuridica o fisica che stipula il contratto di assicurazione. Il contraente può coincidere con l'assicurato.
Corpo d'acqua	Per corpo d'acqua s'intendono le acque ferme o correnti nella natura. Esse sono inglobate nel naturale ciclo idrologico. Un corpo d'acqua può essere naturale o artificiale.
Esondazione	Vedi „inondazione“.
Esplosione	L'esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l'espansione violenta di gas o vapori.
Fabbricato	Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Flash floods (bombe d'acqua)	Per flash floods si intende un rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Frana	Per frana si intende il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, lo scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	Importo fisso documentato in polizza, espresso in un importo assoluto o in una percentuale della somma assicurata, che in caso di sinistro verrà dedotto dalla liquidazione del danno.
Frane in roccia/caduta massi	Con frane in roccia e la caduta massi s'intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Grandi imprese	Le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;

Immobilizzazioni	<p>Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:</p> <p>1) terreni</p> <p>2) fabbricati</p> <p>3) attrezzature industriali e commerciali e impianti e macchinari</p> <p>Per i singoli termini, vedere la rispettiva definizione separata.</p>
Impianti e macchinario	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato (beni di cui all'articolo 2424 C.C., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 2).
Indennizzo	L'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Inondazione	Per inondazione (alluvione, esondazione) si intende la fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Limite di indennizzo/massimale	L'importo massimo, entro la somma assicurata, che l'Assicuratore si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Il limite di indennizzo può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci e scorte	Qui si annoverano tutte le merci e le provviste che si trovano all'interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all'aperto. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d'esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
Onda d'urto da valanga	L'onda d'urto provocata dalla valanga è lo spostamento d'aria consequenziale alla stessa.
Premio assicurativo	L'importo che il contraente, anche mediante l'adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Primo rischio/Assicurazione a primo rischio	Forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, l'indennizzo del danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore totale delle cose assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 c.c.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come limite assoluto ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;
Sinistro	Per sinistro s'intende un evento dannoso derivante da un rischio assicurato.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Smottamento	Smottamenti sono masse superficiali di terra che entrano in movimento a causa dell'azione dell'acqua (precipitazioni atmosferiche). Gli smottamenti contengono terra e acqua in circa uguale misura.
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Spese accessorie	<p>Le spese accessorie vengono risarcite nell'ambito della somma assicurata appositamente convenuta, fino all'ammontare delle spese documentate. Con riferimento alle partite Fabbricati, Attrezzature industriali e commerciali e Impianti e macchinari, Merci e scorte per spese accessorie s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese di spostamento e di protezione - Spese di demolizione e sgombero - Spese di smaltimento
Spese di rimpiazzo	Il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Spese di ripristino	Il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Spese di demolizione e sgombero	Le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Spese di smaltimento	Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l'analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
Spese di spostamento/protezione	Le spese di spostamento e di protezione sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
Terreno	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione (beni di cui all'articolo 2424 C.C., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1).
Ubicazione	L'area delimitata catastalmente, costituente il terreno pertinenziale contenente l'insieme dei beni assicurati mobili e immobili di proprietà o a conduzione dell'Assicurato e utilizzati per l'attività d'impresa indicata in polizza.
Valanghe	Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore allo stato d'uso	Il valore allo stato d'uso è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione dello stato d'uso, dell'età e del degrado del bene.
Valore a nuovo	Quale valore a nuovo di un fabbricato s'intendono le spese necessarie per la sua ricostruzione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione (spese di ricostruzione). Per valore a nuovo di attrezzature industriali e commerciali e di impianti e macchinario s'intendono le spese necessarie per rimpiazzare nuovi beni dello stesso genere e qualità (spese di rimpiazzo).
Valore assicurato	Il valore assicurato è il valore da attribuire alle cose assicurate ai sensi delle disposizioni riportate nelle condizioni, per esempio il valore a nuovo, il valore allo stato d'uso, il valore di mercato e il valore nominale.
Valore di mercato	Il valore di mercato di una cosa è il prezzo di vendita realizzabile. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione.
Valore di ricostruzione/spese di ricostruzione	L'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

2. Disposizioni generali relative all'assicurazione

2.1. Definizione della contraenza

Il Contraente si presume coincidente con l'Assicurato.

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, i diritti, le garanzie e le esclusioni previste dal presente contratto con riguardo al Contraente devono intendersi riferite all'Assicurato e/o alle persone assicurate.

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, l'Assicurato e/o le persone assicurate sono tenute ad adempiere gli obblighi del presente contratto che per loro natura non possono essere adempiuti da altri o che comunque sono di più facile adempimento da parte dell'Assicurato e/o delle persone assicurate (ad esempio: obbligo di salvataggio, di denuncia del sinistro, di consentire l'accertamento del danno, di rendere le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e al loro mutamento, di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi).

2.2. Variazione della persona del Contraente

Il Contraente stipula la polizza per se e i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni su indicate devono essere comunicate all'Assicuratore dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L'Assicuratore o il Contraente, nei 30 giorni successivi, hanno facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

2.3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto

Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all'Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l'assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l'Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto.

La violazione degli obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento ovvero il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.4. Riconoscimento (Buona fede)

L'Assicuratore riconosce che alla stipulazione del contratto era a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti per la stima del rischio, fatta eccezione per quelle che gli sono state taciute dolosamente. È fatto salvo l'obbligo in capo al Contraente di comunicare tutte le circostanze di aggravamento del rischio che intervengono successivamente.

2.5. Aggravamento del rischio

Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell'Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente/Assicurato venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.

La violazione degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 c.c.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l'Assicuratore non era a conoscenza all'accoglimento della domanda.

2.6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione scritta del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.7. Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente deve comunicare senza indugi all'Assicuratore il nome dell'altro Assicuratore e la somma assicurata. Valgono le disposizioni dell'articolo 1910 c.c.

In caso di sinistro il Contraente deve darne preavviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

2.8. Decorrenza della copertura assicurativa

L'assicurazione è operante, se non diversamente concordato, dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.

Se il Contraente non paga le successive scadenze di premio, l'assicurazione **resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza** e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.

Se l'Assicuratore concede una copertura provvisoria, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell'Assicuratore.

Se il Contraente non paga il premio, la copertura provvisoria **cessa dopo due mesi dal suo inizio, e comunque alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna della polizza**.

Per tutto il resto valgono le disposizioni dell'articolo 1901 c.c.

2.9. Durata del contratto

Il contratto è valido per il periodo indicato nella polizza.

2.10. Rinnovo tacito

I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono rinnovati automaticamente e tacitamente con cadenza annuale.

Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa senza richiederne la disdetta.

2.11. Disdetta alla scadenza

Per evitare il rinnovo tacito e automatico, sia il Contraente sia l'Assicuratore possono inviare disdetta **entro 30 giorni prima della scadenza** del contratto a mezzo raccomandata postale oppure tramite PEC.

2.12. Recesso in caso di sinistro

Al verificarsi del sinistro sia l'Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec.

Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, tuttavia solo entro 30 giorni dalla conclusione delle trattative relative all'indennizzo. L'Assicuratore deve dare disdetta con un **preavviso di 30 giorni**. Il Contraente non può recedere per un periodo successivo al termine del periodo di assicurazione in corso.

2.13. Cessazione del rischio

Il contratto di assicurazione si scioglie se viene meno il rischio oggetto dell'assicurazione.

Tuttavia l'Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata con raccomandata postale o con PEC, o non ne venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

2.14. Modifiche dell'assicurazione

In caso di modifiche alla normativa vigente, in particolare riguardo all'assicurazione di rischi catastrofali, l'Assicuratore ha il diritto di modificare il contratto.

In tal caso, l'Assicuratore informerà il Contraente per iscritto. Al Contraente spetta comunque un diritto recesso straordinario da esercitarsi **entro 30 giorni dalla consegna della suddetta comunicazione scritta**.

Il recesso può essere esercitato con effetto immediato oppure al termine del periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente non può recedere per un periodo successivo al termine del periodo di assicurazione in corso.

2.15. Premio e adeguamento del premio

Il Contraente deve versare il primo premio, inclusi accessori, al più tardi a fronte della consegna della polizza, e i premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.

Qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, l'Assicuratore invierà al Contraente una nuova proposta di premio almeno 30 giorni prima della scadenza del

contratto. Il pagamento da parte del Contraente del premio proposto sarà considerato come accettazione dell'adeguamento del premio e comporta il rinnovo automatico del contratto con tale nuovo premio. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio e non provveda al pagamento, l'Assicuratore rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

2.16. Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto nella polizza:

Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell'indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall'ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.

L'adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16, 00184 - Roma, "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell'indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L'indice è pubblicato sulla home page del sito www.istat.it.

Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.

2.17. Validità territoriale dell'assicurazione

I terreni, i fabbricati, le attrezzature industriali e commerciali, gli impianti e i macchinari, nonché le merci e scorte si intendono assicurati solo nell'ubicazione indicata in polizza e situata all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

2.18. Trasloco, spostamento del contenuto assicurato

Qualora il Contraente traslochi presso altra ubicazione, lo stesso deve darne preventivo avviso all'Assicuratore. In seguito a tale avviso le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 15 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente (sempre che la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall'inizio del trasloco fino alle ore 00:00 del 16° giorno dall'avvenuto inizio. Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. La data di inizio dovrà essere provata attraverso documentazione idonea.

In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dal punto 2.5. In caso di diminuzione del rischio vale quanto disposto dal punto 2.6.

Qualsiasi modifica contrattuale a seguito dello spostamento del contenuto assicurato a una nuova ubicazione dovrà essere riportata nel contratto assicurativo.

2.19. Ispezione dei rischi assicurati

L'Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare i rischi e le cose assicurate. Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le indicazioni ed informazioni relative ai rischi.

2.20. Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

In deroga parziale art. 1900 C.C. la copertura assicurativa è valida anche nel caso di danni riconducibili a colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente oppure l'Assicurato deve rispondere.

2.21. Forma delle dichiarazioni

Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta con raccomandata postale o con PEC.

2.22. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

2.23. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

2.24. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Il foro competente è Bolzano.

3. Oggetto dell'assicurazione

3.1. Danni assicurati

Sono assicurati i danni alle immobilizzazioni di cui al punto 3.2.1. ovvero alle merci e scorte di cui al punto 3.2.2., direttamente cagionati dagli eventi di cui al punto 3.3.

3.2. Cose assicurate

3.2.1. Immobilizzazioni

Sono assicurate le cose indicate in polizza e attribuibili alle immobilizzazioni materiali dell'azienda assicurata di cui all'art. 2424 C.C., primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 e di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno. Per tali cose si intendono le seguenti partite:

- Terreno
- Fabbricati
- Attrezzature industriali e commerciali e Impianti e macchinario

Il terreno è assicurabile solo in abbinamento alle partite Fabbricati e/o Attrezzature industriali e commerciali e Impianti e macchinario e con riferimento alle stesse ubicazioni indicate in polizza.

3.2.2. Merci e scorte

A richiesta del Contraente possono inoltre essere assicurate le Merci e scorte di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.

3.2.3. Beni di terzi

S'intendono parimenti assicurati i beni di terzi affidati al Contraente dai proprietari per essere lavorati, utilizzati, custoditi ovvero per altri motivi, laddove non si tratti di cose di ospiti del Contraente o di coloro che prestano servizio presso di lui. La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito altrimenti con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.

3.3. Rischi assicurati

3.3.1. Sisma

Per sisma si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

3.3.2. Frana (colata detritica, frane in roccia/caduta massi)

Per frana si intende il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, lo scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

3.3.3. Inondazione

Per inondazione (alluvione, esondazione) si intende la tracimazione, la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessino l'area in cui si trovino le cose assicurate, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

3.4. Spese assicurate

3.4.1. Spese per la diminuzione del danno

Sono assicurate le spese ai sensi del punto 4.1.1. affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.

Valgono le disposizioni dell'articolo 1914 C.C.

3.4.2. Spese accessorie

Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate a primo rischio assoluto anche le spese accessorie per le partite fabbricati, attrezzature industriali e commerciali e impianti e macchinario nonché merci e scorte:

Per spese accessorie si intendono

- Spese di demolizione e di sgombero
- Spese di spostamento e di protezione
- Spese di smaltimento.

3.5. Valore assicurato

Per fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari si intende concordato come valore assicurato il valore a nuovo.

Per il terreno il valore assicurato è la somma assicurata a primo rischio.

Per valore assicurato di merci e provviste s'intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.

3.6. Limite massimo di indennizzo

Se è stato concordato un indennizzo massimo, tale indennizzo rappresenta il limite per la prestazione assicurativa, fatta eccezione per le disposizioni dell'art. 1914 del Codice Civile relative alla copertura dei costi di riduzione del danno.

3.7. Franchigia e scoperto

In caso di sinistro trova applicazione la franchigia o lo scoperto indicato in polizza per i rispettivi rischi.

3.8. Esclusioni

3.8.1. Cose non assicurate

Non sono assicurati:

3.8.1.1. fabbricati che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione

3.8.1.2. fabbricati destinati alla demolizione oppure inagibili;

3.8.1.3. fabbricati costruiti in zone a rischio inondazione, per esempio aree golenali;

3.8.1.4. cose durante il trasporto;

3.8.1.5. attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari nonché merci e scorte all'aperto, eccetto impianti che per loro natura e destinazione d'uso si trovano all'aperto e salvo quanto rientrante nell'obbligo assicurativo, secondo le disposizioni della Legge e delle norme attuative;

3.8.1.6. aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri.

3.8.2. Danni non assicurati per tutti i rischi

Non sono assicurati

3.8.2.1. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi coperti dalla presente polizza;

3.8.2.2. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;

3.8.2.3. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;

3.8.2.4. i danni causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;

3.8.2.5. i danni da interruzione dell'attività;

3.8.2.6. i danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione;

3.8.2.7. i danni causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

3.8.2.8. i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla partita „Merci e scorte“.

3.8.3. Esclusioni specifiche al rischio Sisma

In seguito ad un sisma sono esclusi

- i danni causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento del terreno, anche se tali eventi si verificano durante un sisma o in conseguenza di esso;
- i danni causati da incendio, esplosione, anche se tali eventi si verificano durante un sisma o in conseguenza di esso;
- i danni causati da frana, inondazione, mareggiata, valanghe, onda d'urto da valanghe, anche se tali eventi si verificano durante un sisma o in conseguenza di esso.

3.8.4. Esclusioni specifiche al rischio Frana (frane, colate detritiche, caduta massi)

In seguito ad una frana sono esclusi

- i danni causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento del terreno, anche se tali eventi si verificano durante una frana o in conseguenza di essa;
- i danni causati dal distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- i danni causati dal risucchio e dalla pressione provocati da aeroplani e veicoli spaziali;
- i danni causati dal movimento di roccia, detrito o terra, qualora questi movimenti derivino da lavori edili o attività minerarie;
- danni causati da incendio, fulmine, esplosione, anche se tali eventi si verificano durante una frana o in conseguenza di essa;
- i danni causati da inondazione, mareggiata, valanghe, onda d'urto da valanghe, anche se tali eventi si verificano durante una frana o in conseguenza di essa.

3.8.5. Esclusioni specifiche al rischio Inondazione

In seguito ad un'inondazione sono esclusi

- i danni causati da incendio, esplosione, sisma, maremoto, valanghe e onde d'urto da valanghe, anche se tali eventi si verificano durante un'inondazione o in conseguenza di essa;
- i danni da acqua causati da fatti diversi rispetto alle inondazioni, come ad esempio l'innalzamento del livello delle acque freatiche, da un tetto non stagno, dalla rottura o perdite di tubature dell'acqua o impianti sprinkler;
- i danni causati dall'effetto delle maree;
- i danni causati da umidità, infiltrazione di acqua, condensa nonché da stillicidio;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni causati da intasamento, traboccamento o rottura di gronde o pluviali, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione;
- i danni causati da rigurgito da gronde o pluviali o dalla fognatura, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione.

4. Disposizioni relative al sinistro e all'indennizzo

4.1. Obblighi in caso di sinistro

4.1.1. Obbligo di salvataggio

Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità

- **provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;**
- **a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.**

Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d'ammortamento.

4.1.2. Obbligo di denuncia del sinistro

Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio.

4.1.3. Obbligo di consentire l'accertamento del danno

Per quanto possibile, si deve consentire all'Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l'ammontare del danno, nonché l'entità della sua prestazione indennitaria.

Si deve collaborare attivamente all'accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.

Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all'Assicuratore un estratto autentificato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.

Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell'interesse pubblico.

4.1.4. Effetti giuridici in caso di violazione degli obblighi

Qualora il Contraente violi dolosamente uno degli obblighi sopra indicati (da 4.1.1 a 4.1.3), l'Assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Qualora il Contraente violi colposamente uno degli obblighi sopra indicati (da 4.1.1 a 4.1.3), l'Assicuratore può, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, ridurre la prestazione in base al danno subito.

4.2. Osservanza delle disposizioni legislative

L'Assicuratore è esonerato dall'obbligo indennitario, se il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario, il rappresentante legale dell'azienda assicurata, l'amministratore oppure i soci dell'azienda assicurata violano dolosamente leggi vigenti, provvedimenti o ordinanze emanate dalle Autorità e se tale violazione è causa del danno subito.

4.3. Indennizzo

4.3.1. Assicurazione al valore a nuovo

Per fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinario nonché merci e scorte si intende convenuto:

- In caso di distruzione vengono indennizzate - fino alla concorrenza del limite di indennizzo massimo riportato in polizza - le spese di ricostruzione ovvero le spese di rimpiazzo necessarie nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
- In caso di danneggiamento vengono rimborsate - fino alla concorrenza del limite di indennizzo massimo riportato in polizza - le spese di riparazione necessarie nel momento del verificarsi del sinistro, se esse sono inferiori alle spese di ricostruzione o di riacquisto.

Valgono le disposizioni relative alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (vedi anche punto 4.8.).

4.3.2. Assicurazione a primo rischio

Per il terreno si intende convenuto:

- Vengono rimborsate - fino alla concorrenza della somma assicurata a primo rischio riportata in polizza - le spese di ripristino, senza applicazione delle disposizioni relative alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

4.3.3. Rimborso di spese assicurate

Vengono rimborsate le spese assicurate effettivamente sostenute fino alla concorrenza di eventuali limiti massimi di indennizzo.

Relativamente alle spese di salvataggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 1914 C.C.

4.3.4. Valore maggiorato dopo la riparazione

Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l'importo corrispondente a detto incremento.

4.3.5. Valore di parti residue

In ogni caso viene congruato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità alla ricostruzione, al riacquisto o al ripristino.

4.3.6. Cose singole correlate

Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l'eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.

4.3.7. Limite massimo di indennizzo

L'indennizzo massimo riportato in polizza vale come limite per la prestazione assicurativa.

4.3.8. Franchigie e scoperti

Gli indennizzi stabiliti per ogni singolo sinistro vengono ridotti dell'importo dello scoperto concordato.

4.4. Pagamento dell'indennizzo

Inizialmente il Contraente ha solo il diritto all'indennizzo del valore allo stato d'uso. Il Contraente acquisirà il diritto alla liquidazione dell'indennizzo eccedente solo quando e nella misura in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- È appurato che l'indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al riacquisto;

Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s'intendono come ricostruite o riacquistate.
- L'edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un'autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano.
- Le cose ricostruite o riacquistate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego.
- La ricostruzione o il riacquisto sono effettuati entro tre anni dall'evento dannoso.

4.5. Anticipo sull'indennizzo

L'indennizzo è esigibile solo dopo essere stato definitivamente appurato, tuttavia, decorso 30 giorni dalla denuncia del danno, è possibile chiedere, a titolo di acconto, la somma minima da liquidare in base allo stato dei fatti oppure in seguito a disposizioni normative.

La decorrenza dei termini viene sospesa fino a che, per colpa del Contraente, l'indennizzo non possa essere appurato o pagato.

L'Assicuratore ha facoltà di differire il pagamento

- fino alla produzione delle prove necessarie, se sussistono dubbi sul diritto in capo al Contraente di ricevere il pagamento;
- fino alla conclusione di un'indagine di polizia o un'istruzione penale, eventualmente avviate a carico del Contraente a seguito del danno.

4.6. Diritto di rivalsa

Se l'Assicuratore indennizza il danno al Contraente/Assicurato, vengono trasferiti all'Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente/Assicurato nei confronti di terzi, secondo l'articolo 1916 C.C.

4.7. Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 C.C. se la rivendicazione del risarcimento è rivolta ad un inquilino del fabbricato assicurato o a una società controllata o collegata ovvero a soci e amministratori dell'azienda assicurata.

Tale rinuncia alla rivalsa vale solo se gli obbligati al risarcimento di cui sopra non hanno cagionato il danno con dolo.

Tale rinuncia non opererà nel caso in cui il responsabile del sinistro abbia un'assicurazione di responsabilità civile che vada a coprire ed indennizzare il sinistro occorso.

4.8. Sottoassicurazione (regola proporzionale)

Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurabile (sottoassicurazione), il danno è risarcito, ai sensi dell'art. 1907 C.C., solo nella proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile. È necessario accertare distintamente per ogni voce della polizza l'eventuale configurarsi di una sottoassicurazione. La presente disposizione non trova applicazione in caso di assicurazione a primo rischio.

4.9. Deroga alla proporzionale

Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, le disposizioni relative alla sottoassicurazione di cui al precedente punto 4.8 non trovano applicazione e l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.

Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore della cosa assicurata, fino alla concorrenza della somma assicurata.

4.10. Liquidazione dei sinistri

Il sinistro viene liquidato o con l'accordo diretto tra le parti o, su richiesta di una di esse, con una procedura peritale (vedi punto 4.11).

4.11. Procedura peritale

Le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l'ammontare di un danno debbano essere accertati da periti. In questo caso un perito è nominato dall'Assicuratore e l'altro dal Contraente.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno dei periti, questi ultimi nominano un terzo perito, mettendo ai voti le decisioni circa i punti controversi. Qualora una parte non nomini il proprio perito o i periti non siano concordi sulla nomina del terzo collega, su iniziativa della parte procedente la scelta è demandata al presidente del tribunale territorialmente competente per la sede dell'azienda del Contraente.

I periti consegnano contemporaneamente l'esito dei propri accertamenti all'Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l'Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all'arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, entro i limiti delle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.

Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell'indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.

Assicuratore e Contraente si accollano i costi del proprio perito e suddividono equamente i costi del terzo.

La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.

4.12. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

5. Limiti massimi di indennizzo e scoperti

5.1. Tabella degli indennizzi per l'assicurazione a valore intero

Somma assicurata totale*	Limite massimo di indennizzo	Scoperto
fino a 1.000.000 Euro	100 % della somma assicurata	15% del danno per ogni sinistro
Da 1.000.001 Euro a 30.000.000 Euro	70 % della somma assicurata	15% del danno per ogni sinistro
oltre 30.000.000 Euro	secondo accordi	secondo accordi

*Somma riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate

5.2. Tabella per gli indennizzi relativi all'assicurazione a primo rischio

Limite massimo di indennizzo	Scoperto
Somma a primo rischio concordata**	15% del danno per ogni sinistro

**Somma a primo rischio proporzionale alle dimensioni del terreno assicurato